Avv. Chiara Staderoli
Via Assarotti 12 /10 A- 16122 Genova
Tel. 010.0899034 - Fax 010.0899035

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.

Nell'interesse di

Loredana Petecchia (C.F. PTCLDN71S54D969X), nata a Genova, il 14.11.1971, residente in Genova, Via Borgoratti 70/11, A**ngioletta Katia Serenella Genovese** (C.F. GNVNLT71H55H163R), nata a Ragusa, il 15.06.1971, residente in Genova, Piazza San Matteo 18, **Alice Valentina Cirona** (C.F CRNLVL79P51D969D), nata a Genova, il 11.09.1979, residente in Genova, Via delle Ginestre 31/1, rappresentate e difese dall'Avv. Chiara Staderoli (C.F. STDCHR83L42C621Y; p.e.c. chiara.staderoli@ordineavvgenova.it ; fax 010.0899035) del Foro di Genova, giusta procura alle liti in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate nello studio di quest'ultima, in Genova, Via Assarotti 12/10 A

-RICORRENTI-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, Via Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale di Stato di Genova, in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;

-RESISTENTE-

* * *

Con il presente atto, le ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ricorrono a Codesto Tribunale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nella fascia di competenza delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), riservate ai docenti abilitati e utilizzate, ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994, per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R.

* * *

Premesso che

1. Le ricorrenti sono docenti precarie della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) abilitate all'insegnamento in forza di titolo di diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, come risulta dalle produzioni **sub 4 a), 5 a), 6 a);**

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

2. Il carattere abilitante del predetto titolo non è mai stato riconosciuto dal M.I.U.R. ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento;

3. Il mancato riconoscimento da parte del Ministero del carattere abilitante del diploma magistrale ha impedito alle ricorrenti di presentare la domanda di inserimento nelle prefate graduatorie;

4. Con il D.M. n. 235/2014, in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, il Ministero consentiva la presentazione delle domande di inserimento ai soli docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line" del sito www.istruzione.it, sanzionando con l'inammissibilità l'eventuale presentazione di domande cartacee; **(sub doc. 7)**

5. Con le prefate disposizioni, il Ministero impediva alle ricorrenti di presentare la domanda di inserimento;

6. Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 , il Consiglio di Stato, ribadendo che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – affermava che l'illegittimità e il conseguente annullamento dei criteri stabiliti dal D.M. 235/2014, per la parte in cui precludevano l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, con conseguente obbligo per il M.I.U.R. di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento, presentate dai diplomati magistrali ante 2001/2002 **(sub doc. 8)**;

7. All'esito della predetta sentenza, le odierne ricorrenti inoltravano all'Ambito territoriale per la Provincia di Genova, nonché al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, richiesta di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento **(sub docc. 4 g), 5 c) e 6 e));**

8. Tale richiesta di inserimento, a tutt'oggi non ha ricevuto riscontro alcuno;

9. Nonostante il mancato riscontro alla predetta richiesta, le ricorrente, nel mese di agosto, inoltravano, a mezzo raccomandata, domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni (sub **docc.4 h), 5 d) e 6 f))**;

10. Anche tale seconda richiesta è rimasta, a tutt'oggi, inesitata;

11. Sulla base delle domande presentate e dei titoli posseduti, le ricorrenti sono in possesso dei seguenti punteggi, utili per il posizionamento all'interno delle graduatorie ad esaurimento:

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

PETECCHIA LOREDANA: 30 pp

GENOVESE ANGIOLETTA KATIA SERENELLA: 23 pp

CIRONA ALICE VALENTINA: 41 pp

12. Alla luce di quanto dianzi esposto, è di tutta evidenza come le ricorrenti siano in possesso dei requisiti necessari per l'inserimento nelle predette graduatorie;

13. E' chiaro, inoltre, che il reiterato disconoscimento da parte del Ministero del carattere abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 ha impedito alle ricorrenti l'esercizio del prefato diritto, arrecando loro un pregiudizio grave ed irreparabile protratto nel tempo, onde la necessità di proporre azione giudiziaria volta ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento con l'attribuzione del punteggio ad esse spettante;

14. Con nota del 20.05.2015 **(sub doc 9),** indirizzata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, avente ad oggetto "*Richieste di inserimento in Graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*", il MI.U.R. disponeva che dovevano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che avessero definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti. Diversamente, secondo quanto stabilito dal Ministero, nelle graduatorie ad esaurimento avrebbero dovuto essere inseriti, con riserva, solo i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, avessero tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale;

15. La predetta nota veniva, successivamente, confermata dalla nota del 30.06.2015 (**sub doc 9**) che, pur rivestendo carattere meramente operativo, appare sintomatica della situazione di caos venutasi a creare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e del varo della legge sulla Buona Scuola;

16. E' di tutta evidenza come si renda necessaria e non più rimandabile un'azione giudiziaria volta a tutelare il buon diritto delle ricorrenti a veder riconosciuto il carattere abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2001 e a richiedere, con le modalità previste dalla legge, l'inserimento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

* * *

IN DIRITTO

A. Sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice Unico del Lavoro

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Preliminarmente, l'esponente ritiene doveroso premettere alcune considerazioni sulla sussistenza, nel caso *de quo*, della giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice Unico del Lavoro.

In primo luogo, partendo da quanto disposto dall'art. 63 del D. Lg. 165/2001, preme , in questa sede, ricordare che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in tutte le controversie ordinarie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., ad eccezione di quelle relative al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto., comunque denominate e/o corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Secondo quanto disposto dall'art. 63, infatti, quando questi ultimi siano rilevanti, il Giudice li disapplica se illegittimi.

Sono, invece, devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle PP.AA., nonché in sede di giurisdizione esclusiva , le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ivi comprese quelle relative ai diritti patrimoniali connessi.

Ciò posto, al fine di chiarire quali sono i rimedi di giustizia esperibili dagli aspiranti docenti rimasti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento, occorre, quindi, soffermarsi sulla natura giuridica delle prefate graduatorie.

Occorre, *in primis*, sottolineare che con la dicitura "procedura concorsuale per l'assunzione", materia riservata dall'art. 63 comma 4, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, il legislatore ha inteso riferirsi a quei tipici procedimenti amministrativi che iniziano con il bando, proseguono con la valutazione comparativa dei candidati e terminano con la formazione ed approvazione di una graduatoria finale; il tutto, in conformità con i principi generali in tema di scelta del contraente.

Pertanto, essendo gli atti di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento completamente autonomi e prescindenti rispetto agli atti ricompresi nel predetto procedimento amministrativo denominato "procedura concorsuale per l'assunzione", gli stessi possono sicuramente assimilarsi a determinazioni volitive poste in essere dal datore di lavoro privato, secondo lo schema "norma-potere-effetto" al quale si conforma la c.d. autonomia negoziale delle parti.

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Da quanto sopra è di tutta evidenza come competente a conoscere delle controversie nascenti e/o derivanti dalla contestazione delle graduatorie ad esaurimento sia l'Autorità Giurisdizionale Ordinaria e precisamente il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale , a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, dove sono concentrati tutti i docenti in possesso di abilitazione (persino coloro che sono in possesso di diploma conseguito a seguito di PAS, COBASLID e TFA, inseriti nella fascia aggiuntiva delle GAE), è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.

Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo, poiché concerne una pretesa all'inserimento e alla giusta collocazione in graduatoria, i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo abilitante ottenuto nei modi di legge, ad esempio superamento di un Esame di Stato qual è quello sostenuto dalle odierne ricorrente al termine delle superiori. Si veda, in proposito, la sentenza Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama in toto le precedenti SS. UU del 2014 e del 2011 (CASS. SS.UU. 16756/14 E 3032/11). Approdo giurisprudenziale che non è stato mai messo in dubbio, neppure dall'ordinanza della Cassazione n. 27991/2013, all'interno della quale la Suprema Corte ribadisce che la giurisdizione esclusiva appartiene al Giudice ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sottolineando che "le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario" in quanto di fronte alle stesse sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Ad ulteriore sostegno di tale tesi, l'esponente ritiene opportuno richiamare una recente e significativa pronuncia del Tar del Lazio, in base alla quale "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione." (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

La Giurisdizione del Giudice Amministrativo sussisterebbe, quindi, solo nel caso in cui i ricorrenti, diversamente dalla fattispecie che in oggi ci occupa, avessero impugnato unitamente al D.M. (che nella predetta ordinanza riguardava il triennio 2011/2013) anche la graduatoria applicativa dello stesso ("quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua la giurisdizione è del Giudice Amministrativo. Ciò non può valere quando oggetto del giudizio sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria").

Alla luce di tali premesse appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta sulla base dei principi sanciti dalle SS.UU. della Cassazione, sulla base dei quali le controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria spettano alla giurisdizione del G.O., venendo in questione determinazioni assunte dalla PA con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Nel caso si specie occorre, altresì, considerare che il D.M. 235/2014, del quale si chiede la disapplicazione è stato annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 di effettuare l'iscrizione nelle GAE.

Ogni eventuale dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. può essere fugato con una breve panoramica sulle pronunce del Giudice Amministrativo, a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato 5795/2014, in base alla quale in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di soggetti in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

rendano via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritari a sulla base di valutazioni discrezionali.

La giurisdizione del G.O. in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti si estende non solo allo scorrimento, ma anche all'inserimento per la prima volta nell' ambito delle stesse: invero, la sussistenza della giurisdizione del G.O nella materia de qua è riferibile all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti di fatto è di diritto che legittimano l'iscrizione in una graduatoria retta da regole predeterminate atteso che l'attività dell'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria.

Un ulteriore argomento a favore della giurisdizione del G.O. proviene dalle ultime pronunce del TAR che hanno dichiarato il proprio difetto fi giurisdizione sul punto.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la sentenza del Tar Lazio n. 7458/2015, con la quale il Giudice Amministrativo che, in passato , aveva variamente giustificato una residua giurisdizione amministrativa in materia di graduatorie ad esaurimento afferma a giurisdizione pressoché esclusiva del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, sostenendo che i più recenti orientamenti giurisprudenziali, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del G.O. ,in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto. Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz'altro seguito quando all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto è comunque consentito al G.O: di procedere alla sua disapplicazione.

In secndo luogo, si richiama la sentenza n. 8838 del 2 luglio 2015 del TAR Lazio, con la quale il G.A. ha recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione in favore del G.O. proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali, in quanto sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del G.O. , in considerazione della natura della situazione

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

giuridica protetta e tenuto conto anche dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto."

***

B. Sul carattere abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002.

Al fine di consentire all'Ill.mo Giudice adito di avere un quadro completo ed esaustivo della presente controversia, la scrivente difesa ritiene opportuno effettuare una sintetica ricognizione delle norme riguardanti il carattere abilitante del diploma di istruzione magistrale:

- L'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n.1054 dispone che finalità dell'istruzione magistrale è quella di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;
- L'art. 194 co. 1 D. Lgs. 297/1994 ha previsto che *"al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*. Tale norma è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 226/2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[…] **continuino ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il **precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e (le stesse) siano abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi […]"*.
- L' art. 197 D.lgs. 297/1994 dispone che il titolo conseguito in seguito al superamento dell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;
- L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" I *titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale";*
- L'art. 15 c. 7 del D.P.R. 232/1998 ("*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*") nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa **salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

- Il D.P.R. del 25.03.2014 (**sub doc. 10**) - con il quale è stato deciso, sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), il ricorso straordinario al Capo dello Stato - ha definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a. S. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"[…] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 […]*" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).
- Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a. S. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli pass 2014/2017.
- *Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali". […] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato […]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).
-

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Alla luce della situazione normativa dianzi prospettata è di tutta evidenza come il carattere abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 non sia mai stato messo in discussione da nessuna disposizione legislativa, ma ne sia stata "soltanto" – ed ingiustamente- esclusa la validità ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, generando a carico delle ricorrenti un danno di non minima rilevanza.

E' di ancora maggior evidenza l'importanza che il riconoscimento del carattere abilitante del titolo conseguito assumerebbe per la futura carriera delle odierne ricorrenti.

A tal proposito si consideri, invero, che a partire dall'anno scolastico 2016/2017, anche l'assegnazione di incarichi a tempo determinato potrebbe diventare un serio problema per le docenti, in quanto la Buona Scuola ha disposto che l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto ovvero per il reclutamento di docenti per la copertura di supplenze temporanee possa avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

***

C. ***Sulla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.***

Giova fugare ogni possibile equivoco ed evidenziare sin da subito che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento operata dalla legge 296/2006 non costituisce ostacolo alcuno all'accoglimento della domanda in oggi proposta dalle ricorrenti.

L'art. 1 co. 605 lett. c) della prefata legge dispone : "contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, la cui lettera c) ha disposto quanto segue: «*Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:… c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (…), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (…). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in*

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

La suddetta disposizione legislativa, in una lettura ragionevole e costituzionalmente orientata che rispetti i principi di cui agli art. 3,4,51 e 97 Cost, avrebbe dovuto essere intesa, infatti, nel senso di ammettere l'inserimento in graduatoria di tutti coloro che, al momento della trasformazione delle graduatorie, si trovavano nelle medesime condizioni delle odierne ricorrenti.

Peraltro, visto che la legge 296/2006 consentiva, comunque, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati che in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che ha sostanzialmente impedito sin d'ora il riconoscimento della natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006 potrebbe ritenersi ostativa solo nell'ipotesi in cui, all'epoca dell'entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo cui trattasi.

Si è già detto, però, e meglio di seguito si specificherà che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e a tutt'oggi, il Ministero non ha mai riconosciuto il valore abilitante del titolo magistrale, pertanto, non può applicarsi al caso di specie il termine previsto dalla legge medesima (biennio 2007/2008), pena l'incostituzionalità della disposizione stessa e la contrarietà ai principi comunitari, sanciti tra le altre dalla direttiva 1999/70/CE, di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni di parità.

L'Ill.mo Giudice adito, chiamato a giudicare sulla sussistenza o meno di tale diritto dovrà, pertanto, attribuire alla disposizioni normative delle quali in oggi si dibatte un'interpretazione conforme alla Costituzione e ai prefati principi comunitari.

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Le ricorrenti, come già si è avuto modo di precisare in narrativa e come si avrà modo di ripetere nel prosieguo, hanno conseguito il titolo abilitante ben prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ed essendo, al momento della modifica, in possesso del titolo abilitante, hanno diritto di richiedere l'inserimento nelle predette graduatorie.

***

D. ***Sul carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento***.

Alla luce di quanto dianzi, preme, altresì, richiamare quanto affermato dai Giudici del Lavoro dei Tribunali di Ravenna e Pordenone (**sub docc. 12-13**) sulla differenza fra l'efficacia dei titoli

abilitanti del diploma magistrale conseguiti entro l'a. S. 2001/2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015.

Secondo quanto emerge dalla normativa vigente, infatti, requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Lo stesso art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007/2008, nelle GAE, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione.

Così come gli appellanti della sentenza del Consiglio di Stato, anche le odierne ricorrenti erano già in possesso di abilitazione e non potevano essere in alcun modo considerati abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

Sulla base di quanto dianzi è di tutta evidenza come l'ultima sentenza del Consiglio di Stato faccia giustizia dell'argomento utilizzato in moltissime pronunce cautelari di rigetto, secondo le quali il diritto vigente non consentirebbe l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie in quanto nuovi inserimenti. All'opposto, infatti sostiene correttamente il Consiglio di Stato chi, come le odierne ricorrenti era in possesso del diploma magistrale fin dall'a.s. 2001/2002 non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento, dal momento che la norma fa espressamente salvi i docenti già in possesso di abilitazione.

***

E. ***Sulla tempestività della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento presentata dalle ricorrenti.***

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Le esponenti apirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, valide per gli anni scolastici 2014/2017, quali graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 e successive modifiche.

Come già si è avuto modo di spiegare in narrativa, nonostante il carattere abilitante del all'insegnamento del diploma magistrale non sia mai stato messo in discussione da alcuna disposizione legislativa, nessuno dei decreti di aggiornamento emanati dal M.I.U.R. – ivi

compreso il D.M. 235/2014- ha mai consentito alle odierne ricorrenti di presentare domanda per l'inserimento.

E' appena il caso di ricordare che il D.M. 235, all'art. 9 ("Modalità di presentazione delle domande"), commi 2 e 3, stabiliva "***la domanda (…) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB*** […] *secondo le seguenti modalità* […] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze online - presentazione delle Istanze via web – registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.* **Lo stesso D.M.235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabilisce che** *[…] è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 […]".*

Le odierne ricorrenti, impossibilitate a presentare, in via telematica, la domanda di inserimento nelle GAE in pendenza dei termini previsti dal D.M. 235/2014, hanno formulato istanza di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento non appena avuta conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (si veda in proposito docc. 4 g), 5 c) e 6 e)).

Preme, in questa sede, evidenziare, inoltre, che l'esercizio del diritto vantato dalle ricorrenti sia andato oltre l'invio, a mezzo raccomandata, della predetta istanza: le stesse, infatti, hanno proceduti a alla compilazione della domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni – si vedano in proposito docc.4 h), 5 d) e 6 f) - elencando i titoli di servizio che avrebbero consentito loro di acquisire punteggio ai fini dell'inserimento nelle GAE e l'ordine di preferenza per quanto riguarda le province di destinazione.

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

***

F. ***Sul calcolo del punteggio spettante alle ricorrenti.***

Premesso che la presentazione delle domande a mezzo della piattaforma telematica "istanze on-line" aveva la funzione sia di fornire ai candidati un valido strumento per il calcolo del punteggio utile, sia di validare il punteggio stesso, per la determinazione della posizione in graduatoria – e che, quindi, nel caso che in oggi ci interessa il compito di calcolare il punteggio spettante alla ricorrente spetterebbe al Ministero – l'odierna difesa intende in questa sede evidenziare che il punteggio attribuibile alle ricorrenti è il seguente :

-PETECCHIA LOREDANA 30 pp

-GENOVESE ANGIOLETTA 23 pp

-CIRONA ALICE VALENTINA 40 pp

Al fine di calcolare il punteggio utile per l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, l'odierna ricorrente ha preso in considerazione i criteri elencati dalla "Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 delle l. 124 del 31.05.1999" di cui all'Allegato 1 del D.M. 235/2014.

In base alla predetta tabella vengono attribuiti:

- N. 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni per il servizio di insegnamento prestato in scuole materne o elementari, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno;

-N. 12 punti per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in scuole materne o elementari, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli dei quali la ricorrente risulta essere in possesso sulla base della nota USR 0009527 del 24.09.2015, per i titoli il massimo punteggio previsto è 18.

Più nello specifico al diploma magistrale vengono attribuiti 5 punti, mentre per gli ulteriori titoli dei quali il candidato risulta essere in possesso si rinvia alla tabella di valutazione di cui al D.M. 235/2014.

Infine, ad ogni candidato il MIUR attribuisce 6 punti che vanno sommati ai punti spettanti per i vari titoli.

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Nel caso delle odierne ricorrenti i punteggi sopra indicati derivano dai seguenti calcoli:

-PETECCHIA LOREDANA

Punti per titoli di servizio	10
Punti per il conseguimento del diploma magistrale	5
Punti per titoli ulteriori oltre quello considerato abilitante	9
Punti aggiuntivi ai titoli che vengono attribuiti dal Ministero ad ogni candidato	6

-GENOVESE ANGIOLETTA

Punti per titoli di servizio	12
Punti per il conseguimento del diploma magistrale	5
Punti aggiuntivi ai titoli che vengono attribuiti dal Ministero ad ogni candidato	6

-CIRONA ALICE VALENTINA

Punti per titoli di servizio	24
Punti per il conseguimento del diploma magistrale	5
Punti per titoli ulteriori oltre quello considerato abilitante	6
Punti aggiuntivi ai titoli che vengono attribuiti dal Ministero ad ogni candidato	6

Punteggi, relativamente ai quali si chiede al Giudice di voler ordinare la verifica, ai fini dell'individuazione del corretto posizionamento in graduatoria delle ricorrenti.

***

Tutto ciò premesso, le sigg.re Loredana Petecchia, Angioletta Genovese e Alice Valentina Cirona *ut supra* rappresentate, difese e domiciliate

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, preso atto del D.P.R. 25.03.2014 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con cui è stato annullato il D.M. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2001, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

ora ad esaurimento e previa disapplicazione del D.M. 235/2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in parte qua, nonché degli atti amministrativi consequenziali emanati dall'amministrazione in forza dei citati provvedimenti, impeditivi dell'inserimento in graduatoria, inclusa la graduatoria stessa, valida per il triennio 2014-2017, così come formata dall'Ambito territoriale della provincia di Genova, senza contemplare la posizione delle ricorrenti

***In via principale**, accertare e dichiarare che le odierne ricorrenti, sigg.re Loredana Petecchia, Angioletta Genovese e Alice Valentina Cirona sono regolarmente inserite nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, valide per gli anni scolastici 2014/2017 per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), con il punteggio derivante da tutti i titoli ed i servizi indicati nelle domande di inserimento allegate e calcolati come indicato in narrativa,*

con decorrenza dal 24 agosto 2014, data di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014/2017 o, in gradato subordine e salvo gravame dalla data di presentazione della domanda di inserimento nelle GAE e/o da quella di presentazione della domanda giudiziale.

***Per l'effetto**, condannare l'Amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) con decorrenza dal 24 agosto 2014, data di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014/2017 o, in gradato subordine e salvo gravame, dalla data di presentazione della domanda di inserimento nelle GAE e/o da quella di presentazione della domanda giudiziale.*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

***

***In via istruttoria**, si producono:*

All. 1: autocertificazione reddituale e carta d'identità Petecchia Loredana;

All. 2: autocertificazione reddituale e carta d'identità Genovese Angioletta;

All. 3 : autocertificazione reddituale e carta d'identità Cirona Alice;

All. 4 : fascicolo Petecchia Loredana

a. *Diploma di Istituto Magistrale presso Istituto R. Lambruschini Genova (1990)*
b. *Attestato di idoneità anno integrativo iscrizione all'Università (1991)*

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

c. *Laurea in Biologia vecchio ordinamento conseguita presso Università degli Studi di Genova (2002)*

d. *Diploma di Master Universitario I Livello "Microscopie ed analisi microscopiche in biologia" presso Università degli Studi di genova (2004)*

e. *Attestazione immatricolazione c/o Università Tor Vergata Master II Livello "Genetica Forense"*

f. *Certificati di servizio;*

g. *Domanda di inserimento GAE del Petecchia Loredana/MIUR/AMBITO TERRITORIALE GENOVA;*

h. *Domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni Petecchia Loredana*

All. 5: fascicolo Genovese Angioletta

a. *Diploma di maturità magistrale;*

b. *Contratti di servizio*

c. *Domanda di inserimento GAE Genovese Angioletta /MIUR/AMBITO TERRITORIALE GENOVA;*

d. *Domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni Genovese Angioletta*

All. 6: fascicolo Cirona Alice

b. *Diploma di maturità magistrale;*

c. *Diploma Accademico Primo Livello Accademia Ligustica delle Belle Arti*

d. *Attestato di partecipazione corso "Insegnare le discipline nella classe con alunni con bisogni educativi speciali (BES)*

e. *Dichiarazione sostitutiva di certificazione di servizio*

f. *Domanda di inserimento GAE Cirona Alice Valentina/MIUR/AMBITO TERRITORIALE GENOVA;*

g. *Domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni Cirona Alice Valentina;*

All. 7: D.M. 235/2014;

All. 8: Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

All. 9:Nota M.I.U.R. 20.05.2015 e nota M.I.UR. 30.06.2015;

All. 10 : D.P.R. 25.03.2014;

All. 11: Legge 107 del 13 luglio 2015 (estratto);

All. 12:Ordinanza Tribunale di Ravenna;

All. 13 :Ordinanza del Tribunale di Pordenone

***

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e non sconta il pagamento del contributo unificato, in quanto le ricorrenti dichiarano di non superare il reddito annuale di € 34.107,00 come da autocertificazione allegata al presente ricorso.

Genova, lì 23.12.2015

Avv. Chiara Staderoli

Firmato Da: CHIARA STADEROLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 5e19a